

**Procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di n. 5 autobus urbani usati con relativa garanzia e manutenzione in garanzia –**

**CIG 7539904D9A**

**ERRATA CORRIGE**

Il presente Errata Corrige è dotato in ragione della necessità di apportare alcune precisazioni alla documentazione della *“Procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di n. 5 autobus urbani usati con relativa garanzia e manutenzione in garanzia”*; talune di dette precisazioni sono conseguenti alla rettifica dei termini previsti nel Bando di gara per la di presentazione delle offerte operata e per le richieste di chiarimenti, altre afferenti alle modalità di fatturazione e pagamento indicate all'art. 11 dello Schema di contratto (Allegato 5 del Disciplinare di gara).

\*\*\*

**DISCIPLINARE DI GARA**

**1) Al paragrafo 6 del Disciplinare di Gara, il secondo capoverso che recita:**

*“Il Plico deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 24 luglio 2018, pena l'irricevibilità dell'offerta medesima e comunque la non ammissione alla Procedura.”*

**deve intendersi modificato come segue**

*“Il Plico deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno **31 luglio 2018**, pena l'irricevibilità dell'offerta medesima e comunque la non ammissione alla Procedura.”*

**2) Al paragrafo 10 del Disciplinare di Gara, la parte del primo capoverso che recita:**

*“La Procedura sarà dichiarata aperta da un'apposita Commissione giudicatrice, nominata da PM ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la quale, il giorno 24 luglio 2018, alle ore 15:00 presso gli uffici di Port Mobility in località Prato del Turco s.n.c., 00053 Civitavecchia, procederà, in seduta pubblica, nell'ordine:”*

**deve intendersi modificata come segue**

*“La Procedura sarà dichiarata aperta da un'apposita Commissione giudicatrice, nominata da PM ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la quale, il giorno **31 luglio 2018**, alle ore 15:00 presso gli uffici di Port Mobility in località Prato del Turco s.n.c., 00053 Civitavecchia, procederà, in seduta pubblica, nell'ordine:”*

**3) Al paragrafo 13 del Disciplinare di Gara, il secondo capoverso che recita:**

*“Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l'oggetto della Procedura, le modalità di partecipazione e la documentazione da produrre potranno essere richiesti, per iscritto, anche via mail, fino a 10 giorni lavorativi prima del termine per la ricezione delle offerte.”*

deve intendersi modificato come segue

*“Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto della Procedura, le modalità di partecipazione e la documentazione da produrre potranno essere richiesti, per iscritto, anche via mail, fino a 7 giorni solari prima del termine per la ricezione delle offerte.”*

\*\*\*

#### ALLEGATO N. 5 – SCHEMA DI CONTRATTO

**L’art. 11 dello Schema di contratto (Allegato 5 al Disciplinare di gara) deve intendersi integralmente sostituito dal seguente.**

##### *“Articolo 11*

##### *Fatturazione e pagamenti*

1. *Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 10, comma 1 avverrà in un’unica soluzione.*
2. *Il Fornitore, pertanto, a decorrere dalla Data di Accettazione della Fornitura, ma a seguito del perfezionamento del trasferimento di proprietà dei veicoli, potrà procedere alla fatturazione dell’importo di cui al precedente comma 1.*
3. *La fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto ed al CIG (Codice Identificativo Gara).*
4. *L’importo della fattura verrà corrisposto dal Committente secondo la normativa vigente in materia, a 30 (trenta) giorni Fine Mese Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore presso \_\_\_\_\_ Agenzia/Filiale \_\_\_\_\_ Codice IBAN \_\_\_\_\_.*
5. *Il Fornitore dichiara e garantisce che il predetto conto è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010.*
6. *Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono:*
  - a) *Sig. \_\_\_\_\_, cod. fisc. \_\_\_\_\_ operante in qualità di (specificare ruolo e poteri);*
  - b) *Sig. \_\_\_\_\_, cod. fisc. \_\_\_\_\_ operante in qualità di (specificare ruolo e poteri).*
7. *Il Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000,00, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all’obbligo di versamento*

*derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agente per la riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, il Committente applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale.*

- 8. È facoltà del Committente richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, la produzione da parte del Fornitore del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ovvero di dichiarazione sostitutiva del D.U.R.C. rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.*
- 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto né il Committente potrà essere considerato in ritardo qualora il mancato pagamento dipenda da ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Contratto e relativi Allegati.*
- 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.*
- 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere la Fornitura e la prestazione delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Committente potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore.*
- 12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società*

costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Committente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto di Contratto a cui si riferisce.

13. Il Committente si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l'invio di fattura in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.
14. Sulle somme dovute dal Committente al Fornitore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto."

Il Presidente

PORTMOBILITY S.p.A.  
IL PRESIDENTE  
Dr. Guido Azzopardi